

CAMERA DEI DEPUTATI

X LEGISLATURA

Doc. XXII-bis
n. 2

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE

(Istituita con deliberazione 1° giugno 1988; prorogata con deliberazione 12 aprile 1990)

Presidente: **SAVINO Nicola**

componenti:

ALINOVI, **AMALFITANO**, **ARTIOLI**, **BALBO**, **BASSI**, **BEVILACQUA**, *vicepresidente*, **BIONDI**, **BRUNI**, **BRUNO Antonio**, **BUONOCORE**, **CALVANESE**, **CAVERI**, **CAVICCHIOLI**, **CORSI**, **DI PRISCO**, **FRASSON**, **GELPI**, *segretario*, **LUSETTI**, **MAZZUCONI**, **NAPPI**, **NENNA D'ANTONIO**, **ORLANDI**, **PISICCHIO**, *vicepresidente*, **POLI BORTONE**, **RIGGIO**, **SCOTTI Virginio**, **STANZANI GHEDINI**, **TAGLIABUE**, **TAMINO**, *segretario*

RELAZIONE CONCLUSIVA

Approvata il 21 marzo 1991

Presentata alla Presidenza della Camera il 29 marzo 1991

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI

X LEGISLATURA

Doc. XXII-bis

n. 2

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE

Presidente: **SAVINO Nicola**

componenti:

ALINOVI, AMALFITANO, ARTIOLI, BALBO, BASSI, BEVILACQUA, *vicepresidente*, **BIONDI, BRUNI, BRUNO Antonio, BUONOCORE, CALVA-NESE, CAVERI, CAVICCHIOLI, CORSI, DI PRISCO, FRASSON, GELPI**, *segretario*, **LUSETTI, MAZZUCONI, NAPPI, NENNA D'ANTONIO, ORLANDI, PISICCHIO**, *vicepresidente*, **POLI BORTONE, RIGGIO, SCOTTI Virginio, STANZANI GHEDINI, TAGLIABUE, TAMINO**, *segretario*

RELAZIONE CONCLUSIVA

Approvata il 21 marzo 1991

Presentata alla Presidenza della Camera il 29 marzo 1991

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI

(Deliberazione 1° giugno 1988)

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE

La Camera dei deputati ha approvato, nella seduta del 1° giugno 1988, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati Folena, Zangheri, Nappi, Bevilacqua, Orlandi, Alborghetti, Bianchi Beretta, Borghini, Boselli, Fagni, Ferrara, Finocchiaro Fidelbo, Garavini, Geremicca, Lodi Faustini Fustini, Macciotta, Minucci, Montecchi, Montessoro, Pinto, Sanna, Testa Enrico, Violante, Barbera:

ARTICOLO 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 141 del regolamento della Camera dei deputati, una commissione di inchiesta sulla condizione giovanile.

2. La commissione è costituita da trenta deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari ed assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.

3. La commissione elegge il presidente tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

4. La commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

ARTICOLO 2.

1. La commissione deve ultimare i propri lavori entro un anno dall'insediamento, presentando alla Camera una relazione sui risultati delle indagini di cui all'articolo 3, nonché sulle proposte di cui all'articolo 4.

2. In ogni caso la commissione, entro il primo semestre di attività, dovrà presentare una relazione sul lavoro svolto e sui risultati acquisiti.

ARTICOLO 3.

1. La commissione accerta le cause generali e le specifiche motivazioni di disagio sociale e culturale relativamente alla condizione giovanile.

2. L'inchiesta dovrà privilegiare i seguenti aspetti:

a) i giovani e la famiglia, anche in relazione al processo formativo ed educativo;

b) i giovani e la scuola: le dimensioni dell'evasione dall'obbligo scolastico; la selezione operata nella scuola dell'obbligo nonché negli istituti di istruzione secondaria superiore: i dati relativi alla frequenza degli istituti di istruzione secondaria superiore, la partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola; la condizione degli studenti universitari;

c) i giovani e il lavoro: le dimensioni, le cause e le caratteristiche della disoccupazione giovanile; il cosiddetto « lavoro nero »; la tutela della sicurezza nonché dei diritti dei giovani lavoratori, le condizioni di lavoro degli apprendisti e dei giovani in contratto di « formazione-lavoro »; la cooperazione giovanile; gli interventi delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali — per la promozione dell'occupazione giovanile; il bilancio delle esperienze avviate con la legge 1° giugno 1977, n. 285; la partecipazione sindacale dei giovani lavoratori, le distorsioni e i condizionamenti in violazione del principio della pari dignità e della pari opportunità dei giovani nei confronti dell'accesso al lavoro;

d) i giovani, la salute e lo sport: dati relativi ai trattamenti sanitari obbligatori, all'informazione ed educazione sanitaria, alla specializzazione, alle tossicodipendenze, all'etilismo ed al tabagismo tra i giovani, agli infortuni domestici e dati relativi alla pratica sportiva dei giovani;

e) i giovani e le tossicodipendenze: dati relativi all'informazione ed all'operatività degli strumenti educativi, pubblici e privati, finalizzati al problema delle tossicodipendenze tra i giovani, dati relativi alla diffusione del fenomeno tra i giovani, proposte ed aspettative dei giovani sul problema delle tossicodipendenze;

f) i giovani e la sessualità: dati relativi all'informazione ed all'educazione sessuale, alle pratiche contraccettive, alla frequenza di consultori pubblici o privati, all'interruzione volontaria della gravidanza, al grave problema del genitore singolo, con particolare riguardo alle ragazze madri, in relazione alle varie forme di sostegno loro rivolte dalle strutture pubbliche e private;

g) i giovani e la cultura: dati relativi ad attività culturali extrascolastiche promosse da enti pubblici o privati e dirette esclusivamente o prevalentemente alla fruizione di un pubblico giovanile; dati relativi alla diffusione di pubblicazioni specializzate per giovani,

alla diffusione tra i giovani di quotidiani, periodici e libri, alla partecipazione dei giovani a spettacoli teatrali, cinematografici o di altro genere: dati relativi agli scambi culturali con l'estero;

h) i giovani e l'associazionismo: dati relativi all'associazionismo giovanile, politico, culturale, religioso, sportivo, di impegno sociale e di volontariato, le difficoltà e i problemi specifici dell'associazionismo giovanile;

i) i giovani e la giustizia: dati relativi all'attività degli organi di giustizia minorile; le condizioni dei giovani detenuti, condannati ed in attesa di giudizio, e sottoposti a misure di sicurezza; le condizioni dei giovani — imputati, parti lese o testimoni — nel corso del processo, il problema dei maltrattamenti in famiglia; la violenza sessuale e i giovani; i fenomeni di sfruttamento e di violenza sui giovani perpetrati tramite la pornografia;

l) i giovani e gli obblighi di leva: le condizioni di vita e di lavoro dei giovani in servizio militare di leva, con particolare riferimento alla attuazione della legge 24 dicembre 1986, n. 958; le condizioni di vita e di lavoro dei giovani in servizio civile sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

m) i giovani e le istituzioni: l'attività degli assessorati per la condizione giovanile e di analoghi organismi istituiti in ambito regionale o locale per la promozione di politiche rivolte ai problemi della gioventù; il numero e la qualità di strutture pubbliche di supporto all'associazionismo giovanile anche in relazione alla presenza di strutture pubbliche inutilizzate;

n) i giovani e il rapporto paritario tra la condizione maschile e la condizione femminile: dati relativi alle condizioni di disparità quali ancora sussistenti;

o) i giovani e la religione.

ARTICOLO 4.

1. La commissione suggerisce al Parlamento le iniziative legislative ordinarie e costituzionali che, in conseguenza delle indagini svolte, risultino idonee ad assicurare una più adeguata tutela dei diritti e degli interessi dei giovani nello spirito degli articoli 2, 3, 4, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 della Costituzione.

2. La commissione può altresì suggerire alle amministrazioni pubbliche l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

ARTICOLO 5.

1. La commissione procede alle indagini di sua competenza con i poteri ed i limiti di cui all'articolo 82 della Costituzione.

ARTICOLO 6.

1. Al fine di utilizzare al meglio il patrimonio di dati e di indicazioni raccolti con l'inchiesta, è istituito un osservatorio con il compito di aggiornarne periodicamente i risultati.

ARTICOLO 7.

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Il Presidente: IOTTI.

CAMERA DEI DEPUTATI

(Deliberazione 12 aprile 1990)

**PROROGA DELLE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE, ISTITUITA DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1988**

ARTICOLO 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati del 1° giugno 1988, istitutiva della commissione d'inchiesta sulla condizione giovanile, è prorogato al 31 marzo 1991.

ARTICOLO 2.

1. Le spese per il funzionamento della commissione derivanti dalla proroga prevista dall'articolo 1 sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Il Presidente: IOTTI.



Camera dei Deputati

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA CONDIZIONE GIOVANILE

IL PRESIDENTE

Roma, 29 marzo 1991

Prot. n. 000462 /CCG

Illustre Presidente,

la Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile, da me presieduta, ha approvato nella seduta del 21 marzo u.s. la relazione conclusiva che mi onoro di trasmetterLe.

Voglia gradire, illustre Presidente, i sensi della mia più alta stima.

(Nicola Savino)

Onorevole
Prof. Nilde IOTTI
Presidente della
Camera dei deputati

S E D E

PAGINA BIANCA

La Commissione parlamentare di inchiesta istituita con delibera della Camera dei deputati in data 1° giugno 1988, nel corso della propria attività, dal 27 aprile 1989 al 29 marzo 1991, ha tenuto 54 riunioni in seduta plenaria per un totale di 90 ore di seduta; 52 riunioni dell'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione ha, inoltre, effettuato missioni di studio in 6 città italiane (Palermo, Catania, Milano, Potenza, Torino e Bari) incontrando i rappresentanti di oltre 250 associazioni giovanili, i rappresentanti delle istituzioni locali, visitando istituti penali per minori, centri di recupero per i tossicodipendenti, cooperative giovanili per l'avviamento al lavoro, esponenti dell'imprenditoria pubblica e privata; ha avuto colloqui con i rappresentanti del mondo della scuola, provveditori agli studi, docenti e studenti.

Ha effettuato infine visite alle caserme nella città di Roma e nel Veneto incontrando rappresentanze dei comandi e del personale militare di carriera ed in servizio di leva.

Nel corso della sua attività la Commissione ha effettuato 33 audizioni convocando a tale scopo 51 associazioni giovanili, nonché i Ministri della Sanità, Pubblica Istruzione, Difesa ed Affari Sociali; ha dedicato tre sedute alla emittenza televisiva pubblica e privata (Rai e Network). Due sedute, infine sono state dedicate alla audizione dei rappresentanti degli stati maggiori dell'Esercito, dell'Aviazione e della Marina.

La Commissione ha inoltre inviato una sua delegazione per partecipare ai lavori della Conferenza Europea dei Ministri della Gioventù svoltasi a Lisbona dal 19 al 22 settembre 1990.

La Commissione ha impostato il suo lavoro cercando di capire quali siano tutte le componenti del « pianeta giovani »: quali i soggetti, quali i diritti, istanze, bisogni, doveri, quale la situazione sociale nella sua diversità, quale il protagonismo politico, sociale e culturale, quale il rapporto con le istituzioni e con la politica.

I giovani e le giovani hanno parlato molto e nelle visite effettuate dalla Commissione in varie zone del Paese e durante le audizioni. La Commissione è stata luogo all'interno del quale essi hanno potuto parlare di loro, criticare e proporre. Da ciò, dalla ricchezza degli apporti avutisi durante l'audizione delle rappresentanze istituzionali ed anche dal contributo del Comitato tecnico-scientifico, abbiamo dedotto che occorre mettere in campo sinergie istituzionali, un lavoro politico ed organizzativo di interazione tra i diversi luoghi istituzionali, la società e la realtà giovanile. Occorre dare segni

visibili di cambiamento per un passaggio da una cultura di tipo espropriativo a quella del protagonismo dei soggetti. Occorre un radicale cambiamento di rotta nelle politiche complessive poste in atto a tutti i livelli istituzionali, anche per quanto riguarda la politica del Governo. Occorre un cambiamento nelle politiche sociali: se nei confronti del soggetto, bambino-adolescente-giovane, non vi saranno scelte di priorità, investimenti, risorse, indicazione dei progressi formativi, anche la migliore struttura partecipativa sarà destinata al fallimento.

Il lavoro della Commissione ha prevalentemente preso in esame una età che va dall'adolescenza alla gioventù piena (fino ai 29 anni) e tralasciato l'età che va dall'infanzia all'adolescenza, pur evidenziando che, se ogni età è momento a sé, non vi dovrebbero essere barriere e che l'indirizzo complessivo della società dovrebbe essere volto a favorire un'armonica crescita e, quindi, senza cesure nette tra un'età cronologica e la successiva; cesure, per altro, estremamente artificiali. È proprio il non considerare il/la giovane soggetto di diritti che porta poi ad un approccio politico-legislativo di carattere emergenziale e contingente, con conseguenti soluzioni più di controllo sociale o « repressive » che di accompagnamento ed accoglienza per il soggetto o di prevenzione nel senso più ampio possibile del termine.

Va subito detto che la realtà giovanile emersa non è omogenea al proprio interno, anzi siamo di fronte ad una situazione estremamente variegata per interessi, bisogni, attese e per le opportunità e le risorse, che si possono agevolmente definire « sociali »: è quest'ultimo dato quello che poi, nei fatti, determina le disparità maggiori, le difficoltà più gravi e le marginalità più pesanti.

Si tratta di programmare politiche ordinarie che, ben oltre gli interventi congiunturali o sulle singole emergenze, siano in grado di affrontare le complessità e le difficoltà sociali e di incidere concretamente sulla vita quotidiana delle giovani generazioni.

Ovviamente non è facile creare una situazione per cui le medesime opportunità siano offerte a tutti realmente, ma, se qualche tentativo in più non verrà posto in essere, cercando di utilizzare al meglio e sinergicamente risorse — non solo e non tanto di tipo economico — pubbliche e private, gli interventi continueranno inevitabilmente ad essere congiunturali o sull'eccezionalità e mai diverranno interventi risolutivi delle complessità e delle difficoltà sociali. La prevenzione del disagio si colloca in quest'ottica e da essa non può andare disgiunta; essa inoltre deve differire risposte, proprio legate alla notevole articolazione della « domanda sociale », che andranno definite in modo, appunto, articolato, posto che, se è vero che non si può procedere solo a partire dall'esplosione di un caso o dei casi e dalle emergenze singolarmente individuate, è anche vero che non si può ipotizzare una generica prevenzione senza tener conto delle situazioni in cui il cosiddetto disagio giovanile è emerso in maniera dirompente e con tratti di disgregazione sociale e di forte marginalità rispetto ai « minimi » previsti nella moderna e civile convivenza.

Per altro, accanto alla « marginalità dirompente », come l'abbiamo definita, dai giovani che abbiamo accostato, emerge spesso, comunque, una sorta di consapevolezza della propria marginalità, anche se tale questione può apparire ad un livello più sofisticato del bisogno giovanile e probabilmente e maggiormente diffusa nelle realtà sociali più prossime a quella fase che è definita del post-moderno.

Tuttavia anche di questo si deve tener conto sia per la cosa in sé sia perché tale coscienza è emersa, o sta emergendo, in molti giovani, che avvertono come la società consenta loro solo l'attesa del divenire adulti.

Nel corso delle audizioni alcuni di essi lo hanno denunciato, facendo riferimento a più settori:

quello dell'informazione (rivendicando anche un « diritto all'opinione »);

quello delle istituzioni, dove normalmente l'approccio è, come si diceva, di carattere emergenziale. Non il soggetto (bambino-adolescente-giovane) è al centro di una politica di « accompagnamento nella crescita », ma piuttosto al centro sono adulti che si occupano di giovani considerati solo oggetti di tutela e non soggetti portatori di diritti;

quello della scuola e dell'università: strutture spesso in crisi per una scuola, che, come dicono i ragazzi e le ragazze, con una espressione forse un po' logorata, « non prepara alla vita », non è adeguata alla diffusa esigenza di formazione personalizzata; senza contare che oggi nel rapporto giovani-scuola (riuscita e tipologia dei percorsi) pesa in modo determinante, l'origine sociale, la zona d'Italia in cui si vive, la differenza di sesso. Diviene sempre più preoccupante e richiede interventi immediati il fenomeno dell'evasione dall'obbligo scolastico e dell'abbandono, in particolare nelle realtà del Mezzogiorno. Questa situazione esige una attenzione specifica, perché si corre il rischio di espellere definitivamente larghe fasce di giovani e di ragazze non solo da un percorso formativo, ma da ogni possibilità di crescita individuale e di inserimento sociale;

quello del lavoro e delle sue tipologie: la questione della disoccupazione giovanile coincide sempre più con la disoccupazione giovanile meridionale, particolarmente quella femminile. La mancanza di una integrazione tra sistema formativo (soprattutto di base) e società fa sì che anche la domanda di lavori « diversi », di attività per la comunità, l'ambiente, le persone, abbastanza diffusa tra i giovani, non trovi sbocchi e tutti vengano incanalati in percorsi formativi tradizionali. Ancora più contraddittoria è la presenza delle ragazze; se, da una parte, le loro aspirazioni, il loro sentirsi « pari », le fa una forza nuova e dirompente, dall'altra rimangono percorsi formativi e scolastici appiattiti in una prospettiva di divisione sessuale dei compiti e del lavoro. A partire dalle ragazze invece, sarebbe possibile organizzare diversamente la realtà sociale e farla più rispettosa dei tempi e della vita degli individui;

quello del servizio militare, percepito sempre più come inutile, e talvolta dannoso, ma soprattutto inutile nel suo attuale assetto. È emersa una domanda di senso, dunque, anche rispetto alla richiesta di « servizio sociale » che la società pone ai giovani e quindi andrà riaffrontata non solo la questione della riforma del servizio di leva, ma anche tutta la sfera relativa al cosiddetto servizio civile, perché si possa tener conto della sensibilità delle giovani generazioni verso tematiche quali l'impegno e la solidarietà sociale, la salvaguardia dell'ambiente, le problematiche del Sud del mondo estendendo la possibilità del servizio civile anche alle ragazze.

Ci sono poi altre difficoltà complessive, che ha rilevato la Commissione e che qui sintetizziamo:

difficile il rapporto con la fabbrica, non tanto nel senso che i giovani svolgono mansioni pesanti, ma perché emerge una idea del tempo di lavoro come residuale rispetto ad altri elementi ritenuti più rilevanti (visita a Torino);

difficile il rapporto con la città nel suo insieme, soprattutto la grande città e la città « violenta » (Bari, Palermo, Catania);

difficile il rapporto tra gruppi sociali e difficoltà a costituire nuovi nuclei familiari;

difficile il rapporto con la scuola e tra la scuola e i movimenti esterni o le nuove agenzie di socializzazione e comunicazione (*mass-media*, associazioni, contesto sociale esterno complessivamente inteso).

I giovani allo sbando, dunque? Non è questa l'immagine e la realtà verificata dalla Commissione, o meglio non è solo questa, come abbiamo già accennato: la realtà non è sicuramente omogenea, anzi è molto differenziata al proprio interno. E se c'è una differenza evidente, ad esempio tra Nord e Sud, non è nemmeno tale da farci immaginare un Nord « agiato » e un Sud « disagiato » rispetto alla condizione giovanile. In zone dello stesso Centro Nord vi sono aree in cui i problemi giacciono irrisolti ed emergono con violenza (pensiamo alle grandi città, alle loro periferie, alle condizioni dei giovani immigrati, alla solitudine dei « diversi », ecc.).

La condizione giovanile nel Mezzogiorno ha comunque una sua drammatica specificità, ma anche nell'affrontare questa occorre considerare innanzitutto che problemi specifici di disagio evidente nascono soprattutto laddove l'organizzazione sociale si presenta più sfilacciata, dove i giovani fin dall'infanzia respirano aria di corruzione, di inadempienze, vivono in un contesto pericoloso, perché assume in sé l'*humus*, la cultura, un « modello » di vita influenzato dalla radicata presenza della mafia, della camorra, di un malgoverno diffuso e di legami sociali assolutamente incapaci di offrire una « normale protezione educativa ». L'allarmante situazione generale, più volte denunciata dai giovani stessi (ricordiamo tra tutti quelli di Gela) non potrà essere mutata, se non affrontando le cause alle radici, rompendo con interventi di puro carattere assistenzialistico, spesso non controllato e comunque deresponsabilizzante. In questo

caso la prevenzione sociale deve essere totale: il che significa operare a tutti i livelli e non solo sul versante delle politiche giovanili.

Certamente i più attivi, i più attenti, vivaci e sollecitanti sono i ragazzi e le ragazze organizzati in associazioni e nel volontariato (grande risorsa è la riscoperta del senso religioso che apre spazi di nuova partecipazione e di una più alta coscienza civile), ma vi è anche una grande « area in attesa » di giovani che partecipano, ad esempio, ai pochi Progetti Giovani avviati in Italia, peraltro molto disomogenei fra loro, giovani che chiedono luoghi, spazi ed occasioni in cui ritrovarsi. D'altro canto, in una società complessa, che talvolta scoraggia l'azione, occorre ancora aprire spazi e dare opportunità che consentano occasioni di operatività e riescano a determinare la caduta del fatalismo e della rassegnazione, che invece sono comuni in altri giovani.

Di fronte a questo scenario brevemente e sommariamente tracciato, documentato però assai ampiamente nei lavori e nel materiale « di supporto » della Commissione (rapporti del comitato tecnico-scientifico, relazioni CENSIS-CNEL, resoconti di audizioni e visite), intendiamo segnalare, ai sensi dell'articolo 4 della delibera istitutiva della Commissione, alcuni indirizzi legislativi e/o amministrativi che ci paiono urgenti.

1) L'Italia è tra i pochi Paesi europei a non avere un Dipartimento per le politiche giovanili e a non avere una figura istituzionale di riferimento per tale settore. Questo comporta pressappochismo, confusione, non coordinamento, frazionamento anche per quel poco di politiche giovanili avviate da singoli ministeri o a livello decentrato, ed una impossibilità di partecipazione e di coinvolgimento dei giovani nelle decisioni che li riguardano.

Nell'affrontare tale questione occorre tener presente la richiesta del « mondo giovanile » di protagonismo, forme di rappresentanza, vie nuove nel rapporto tra istituzioni democratiche ed istanze provenienti dalla realtà sociale giovanile.

A questo proposito ipotizzeremmo una legge del tipo di quella di cui all'appendice 1, che, pur non esaurendo le questioni connesse alla rappresentanza giovanile, riconosce e promuove un'autonoma partecipazione di giovani.

In tal senso ci sembra pure significativa, almeno a livello simbolico, una modifica della Costituzione che consenta di votare per il Senato anche ai diciottenni (appendice 2).

2) Una delle misure urgenti individuate è quella di intervenire sul sistema scolastico, per raccordarlo meglio alla rete dei servizi sociali presenti sul territorio e per ridurre lo « scollamento sociale » esistente oggi, affrontando e risolvendo il nodo della riforma della scuola secondaria superiore, elevando l'obbligo scolastico a 16 anni, tenendo conto dell'importanza anche di percorsi brevi di formazione professionale, senza rinunciare alla qualità culturale dell'insegnamento.

Se è vero, da un lato, che i percorsi formativi scolastici vanno coordinati, dall'altro, non indifferente è la questione relativa agli

insegnanti, per i quali occorre rivedere a fondo i modi ed i tempi di un serio aggiornamento, che consenta loro di esplicare al meglio tutte le potenzialità formative e informative.

3) La valorizzazione dell'associazionismo giovanile o comunque sociale passa attraverso norme per il sostegno alle associazioni, che prevedano l'opportunità di spazi, di accesso ad informazioni e ai servizi, di possibilità di finanziamento, anche privato, ma riconosciuto e agevolato dalle leggi dello Stato. Inoltre si auspica l'approvazione di una legge sul volontariato, che potrebbe avere due ricadute positive rispetto al mondo giovanile: una nel senso di offrire nuovi servizi ai giovani, adolescenti e minori in difficoltà; l'altra nel senso di offrire occasioni di impegno di solidarietà particolarmente sentite proprio dai giovani stessi.

4) Non più rinviabili sono gli interventi in materia di lavoro: va riformato e integrato il sistema dei contratti di formazione e lavoro, con controlli più accurati, affinché la formazione venga realmente praticata. Inoltre si segnala l'importanza che possono avere leggi a sostegno e stimolo dell'imprenditorialità giovanile, individuando anche nuovi settori di intervento (ambiente, beni culturali). Sempre sul versante del mondo del lavoro si sottolinea l'opportunità di una rapida approvazione della riforma dell'apprendistato e della riforma della normativa sul mercato del lavoro, con indicazioni precise sulla mobilità e sulla riqualificazione della formazione professionale.

5) Per un moderno sviluppo delle politiche sociali e, quindi, anche delle politiche giovanili, è necessaria e urgente l'approvazione di una legge di riforma dei servizi sociali, che tenga conto dell'importanza di proseguire nella linea del decentramento dei servizi e che affronti il problema delle risorse e della professionalità degli operatori.

6) Il rapporto giovani-famiglia è significativo e determinante ancor oggi rispetto alla vita del giovane stesso.

A questo proposito sono state presentate in Parlamento proposte di legge sulla famiglia, sulle convivenze e sui nuovi soggetti sociali, da parte soprattutto di donne parlamentari di vari gruppi, e sarebbe opportuno dedicare a questi temi una sessione parlamentare.

7) Non è più rinviabile la riforma, con la riduzione della durata, del servizio di leva ed estremamente significativo sarebbe concludere l'iter dei progetti di legge sull'obiezione di coscienza e sul servizio civile.

8) La riforma del codice di procedura penale impone una riflessione attenta sul sistema della cosiddetta giustizia minorile, perché in questa fase molti servizi non paiono all'altezza degli obiettivi che dovrebbero conseguire.

9) Auspichiamo che in questa legislatura possa concludere il suo travagliato *iter* la legge sulla introduzione nelle scuole dell'educazione alla sessualità, perché essa può rappresentare un passo avanti significativo per la formazione degli uomini e delle donne di domani.

Va infine segnalato in quale modo la società, che più volte in questi anni, come si è detto da molte parti, è mutata in maniera vertiginosa, sia destinata a un nuovo ed imprevisto, per la nostra coscienza sociale, mutamento: quello legato al fenomeno immigratorio. La società che si prospetta è multietnica e i giovani di oggi devono essere preparati ad affrontare questo cambiamento, a saperlo vivere e far vivere come valore e non come peso. Va anche tenuto conto che, essendo l'immigrazione, per età anagrafica, giovane, ci troveremo ad affrontare questioni di integrazione sociale e problemi sociali e culturali che fino ad oggi erano stati in buona parte diversi se riferiti ai giovani italiani.

Un'ultima riflessione: i provvedimenti legislativi, la stessa costituzione del Dipartimento per le politiche giovanili possono aiutare ad affrontare la realtà giovanile nel suo complesso, ma non potranno essere risolutive, se non verranno contemporaneamente affrontate due questioni strettamente collegate, quella delle risorse e quella di un ripensamento e di un cambiamento delle modalità e del ruolo delle politiche sociali, ruolo che non può essere secondario e marginale e che non può essere inteso come occasione di sperpero da parte dello Stato.

La Commissione, poi, considerate la complessità e la vastità dei problemi connessi con l'argomento di cui si è occupata, ritiene utile che si tenga una sessione parlamentare specifica.

PAGINA BIANCA

APPENDICE
ALLA RELAZIONE CONCLUSIVA

PAGINA BIANCA

APPENDICE 1.

*Schema di proposta di legge elaborato dall'Ufficio di Presidenza
nella seduta del 14 marzo 1991.*

Istituzione dei Consigli della gioventù
e del Dipartimento per le politiche giovanili.

ARTICOLO 1.

(Principi generali).

1. La Repubblica riconosce e garantisce il diritto all'autonoma partecipazione alla vita della società e delle istituzioni democratiche dei giovani, sia come singoli sia nelle diverse formazioni sociali anche a carattere temporaneo.

2. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali organizzano la propria azione al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, all'adozione di interventi idonei alla promozione di politiche volte a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale, economico. Favoriscono e promuovono l'associazionismo giovanile in tutte le sue forme.

3. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono, salvo che non venga diversamente disposto in relazione alla natura dei singoli interventi, a tutti i giovani residenti nel territorio nazionale anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

ARTICOLO 2.

*(Partecipazione dei giovani
alla vita amministrativa degli Enti locali).*

1. Nel quadro della piena valorizzazione delle libere e spontanee forme associative tra i giovani, i Comuni promuovono ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la partecipazione dei giovani all'amministrazione locale anche attraverso la previsione di forme di consultazione della popolazione giovanile.

2. Le associazioni giovanili attive nel territorio comunale concorrono, secondo quanto stabilito dagli statuti degli Enti locali, alla formazione di organismi rappresentativi a carattere permanente, anche a dimensione sovracomunale o provinciale, che esprimono pareri e formulano proposte alle Amministrazioni comunali nelle materie definite dai regolamenti.

3. Le Amministrazioni comunali e provinciali garantiscono alle associazioni giovanili anche se a carattere temporaneo, l'accesso ai servizi del comune e della provincia, ed assicurano la fruizione di locali idonei ivi compresi gli edifici scolastici sulla base di criteri stabiliti dall'Ente locale competente, di intesa con gli organi scolastici interessati.

ARTICOLO 3.

(Consiglio regionale della gioventù).

1. Il Consiglio regionale della gioventù è composto dai rappresentanti delle associazioni giovanili operanti nell'ambito del territorio regionale e dai rappresentanti degli organismi costituiti, presso i Comuni e le Province comprese nel territorio regionale, secondo le modalità e criteri stabiliti nella legge regionale, di cui al successivo comma 2, da emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della costituzione del Consiglio di cui al comma precedente, il Presidente della Regione istituisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito Albo in cui possono richiedere di essere registrate le associazioni giovanili che intendono essere rappresentate nel Consiglio. Le modalità e i requisiti per l'iscrizione nell'Albo e per la partecipazione al Consiglio della gioventù dei rappresentanti degli organismi costituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 sono stabiliti con legge regionale. Per l'iscrizione all'Albo, le associazioni devono comunque avere i seguenti requisiti:

- a) presenza dell'associazione in almeno metà delle province;
- b) costituzione dell'associazione da almeno un anno;
- c) statuto ispirato ai principi del metodo democratico e carattere elettivo degli organi dirigenti;
- d) specificità giovanile chiaramente indicata nella denominazione ovvero nello statuto con il limite di età degli aderenti di anni 29.

3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione convoca il Consiglio della gioventù e ne presiede la prima seduta.

4. Il Consiglio della gioventù adotta, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, uno statuto contenente le norme relative alla attività e organizzazione interna del Consiglio i cui membri non possono avere più di 25 anni.

5. La legge regionale determina le modalità di acquisizione dei pareri e delle proposte del Consiglio della gioventù alla amministrazione regionale nonché le altre attribuzioni riconosciute al Consiglio in materia di politiche giovanili.

6. Il Presidente della Regione provvede ad assicurare adeguata pubblicità in ambito regionale a quanto previsto dalla presente legge e dalle leggi regionali di cui ai precedenti commi 2 e 5, promuovendo la più ampia partecipazione al Consiglio della gioventù.

7. In caso di mancato adeguamento da parte della Regione nello svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 il Presidente del Consiglio dei ministri assegna un termine di sei mesi per provvedere, scaduto il quale, provvede in via sostitutiva su deliberazione del Consiglio dei ministri, procedendo, ove necessario, alla nomina di un Commissario *ad acta*.

8. I Consigli regionali della gioventù utilizzano servizi e locali messi a disposizione dalla regione.

9. Il Presidente della Regione eroga annualmente al Consiglio della gioventù le somme necessarie al suo funzionamento nell'ammontare definito dal decreto di ripartizione di cui all'articolo 10. Il Consiglio della gioventù approva annualmente il proprio bilancio che viene allegato al bilancio della regione.

ARTICOLO 4.

(Regione a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge. Provvedono, secondo i principi di cui al precedente articolo 3, alla istituzione di un apposito organismo rappresentativo delle associazioni giovanili attive nel territorio regionale.

ARTICOLO 5.

(Consiglio nazionale della gioventù).

1. È istituito il Consiglio nazionale della gioventù con il compito di:

a) esprimere pareri sugli schemi di progetti di legge in materia di politiche giovanili e su ogni altro oggetto che sia sottoposto al suo esame da parte del Governo;

b) esprimere il parere sul programma di cui all'articolo 8;

c) elaborare rapporti e formulare proposte al Governo sulla condizione giovanile e sulle iniziative necessarie nel campo delle politiche giovanili. I rapporti e le proposte formulate dal Consiglio sono riportati in allegato alla relazione di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Consigli regionali della gioventù, o degli altri analoghi organi rappresentativi istituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dai rappresentanti dalle associazioni giovanili a carattere nazionale iscritti all'Albo nazionale di cui al successivo comma 3.

3. Ai fini della Costituzione del Consiglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, istituisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito albo in cui possono richiedere di essere registrate le associazioni giovanili operanti in ambito nazionale e che intendono essere rappresentate nel Consiglio. Le modalità e i requisiti per l'iscrizione nell'Albo e la partecipazione al Consiglio dei rappresentanti dei consigli regionali della gioventù sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in modo da assicurare un adeguato bilanciamento tra la rappresentanza di derivazione regionale e quella nazionale. Le norme relative all'iscrizione all'Albo dovranno in ogni caso prevedere la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) presenza dell'associazione in almeno metà delle regioni;
- b) costituzione dell'associazione da almeno due anni;
- c) statuto ispirato ai principi del metodo democratico e carattere elettivo degli organi dirigenti;
- d) specificità giovanile chiaramente indicata nella denominazione ovvero nello statuto con il limite di età degli aderenti di anni 29.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri convoca il Consiglio della gioventù e ne presiede la prima seduta.

5. I membri del Consiglio della gioventù non possono avere più di 25 anni e durano in carica tre anni. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e due Vice presidenti. Il Consiglio adotta, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, il proprio statuto contenente le norme relative all'attività e all'organizzazione interna del Consiglio.

ARTICOLO 6.

*(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri –
Istituzione del Dipartimento per le politiche giovanili).*

1. Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dall'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri coordina la politica generale del Governo a favore dei giovani, quale si attua attraverso il programma di cui all'articolo 8 e gli altri strumenti previsti dalla presente legge.

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Dipartimento per le politiche giovanili.

3. Il Dipartimento opera per l'esplicazione dei seguenti compiti:

- a) predisposizione del programma nazionale di interventi a favore dei giovani;
- b) verifica del grado di realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui all'articolo 8;

c) indicazione in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente ai diversi settori legislativi, delle incongruenze normative registrate con riferimento all'attuazione delle politiche giovanili, e segnalazione delle modifiche ritenute opportune;

d) esercizio delle funzioni connesse all'istituzione ed alla tenuta dell'Albo nazionale delle associazioni giovanili di cui all'articolo 5;

e) promozione di studi e indagini sulla condizione giovanile, con predisposizione di appositi programmi su scala nazionale;

f) raccolta e diffusione mediante istituzione di una apposita banca dati accessibile al pubblico, delle informazioni concernenti la condizione giovanile, la legislazione di particolare interesse per i giovani, nonché gli studi e le ricerche sull'argomento, raccordandosi almeno alle analoghe iniziative provinciali;

g) predisposizione di schemi di iniziative legislative riguardanti l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani, l'associazionismo e il volontariato giovanile, lo sport e il tempo libero;

h) svolgimento di attività connesse con l'adempimento di convenzioni internazionali, direttive e regolamenti comunitari concernenti settori che interessano la condizione giovanile e svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla definizione delle politiche giovanili in sede comunitaria;

i) esame dei rapporti e delle proposte elaborate dal Consiglio nazionale di cui all'articolo 5 e acquisizione del parere del Consiglio stesso sugli schemi di disegni di legge in materia di politiche giovanili.

ARTICOLO 7.

(Osservatorio e rilevazioni statistiche).

1. Con particolare riferimento ai punti *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*, di cui all'articolo precedente, per la raccolta e il coordinamento dei dati il Dipartimento si avvale di un Osservatorio istituito allo scopo. Il Presidente del Consiglio con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, disciplina la composizione ed il funzionamento di detto Osservatorio.

2. Nel programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è inserito, d'intesa con il Dipartimento per le politiche giovanili, un apposito progetto per la rilevazione e la diffusione, in via permanente, di dati statistici attinenti la condizione giovanile.

3. Per la rilevazione dei dati di cui al comma 2 l'Istituto centrale di statistica si avvale del sistema statistico nazionale secondo quanto è disposto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Nella convenzione di cui al comma 1 è stabilito l'ammontare dell'onere relativo alla rilevazione e diffusione dei dati che è posto a carico del bilancio del Dipartimento per le politiche giovanili.

4. L'Istituto centrale di statistica trasmette periodicamente al Dipartimento per le politiche giovanili i dati di cui al comma 2 e le relative elaborazioni statistiche. Alla trasmissione e all'accesso si applicano le disposizioni per la tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

ARTICOLO 8.

(Programma pluriennale di interventi a favore dei giovani).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Consiglio nazionale di cui all'articolo 5, predispone un programma triennale di interventi a favore dei giovani per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 1. Il Programma è approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le Commissioni parlamentari interessate.

2. Il programma determina gli obiettivi minimi da raggiungere, al termine del periodo di riferimento, da parte delle amministrazioni interessate nei settori della salute, della scolarizzazione e del diritto allo studio, dell'inserimento sociale e lavorativo dei giovani e della relativa formazione, dell'imprenditoria giovanile, della realizzazione di strutture sportive e per il tempo libero, della cultura, del turismo, della mobilità e degli scambi giovanili, delle pari opportunità per le ragazze, dell'informazione e dell'educazione relativa ai temi della sessualità, dell'attuazione di iniziative per il benessere di giovani in particolari condizioni, con prioritario riferimento ai giovani detenuti, ai giovani ospedalizzati, ai giovani espletanti gli obblighi di leva. Gli obiettivi sono determinati secondo indici e *standards* differenziati per regione e, eventualmente, per ambiti territoriali interni alle singole regioni, con attribuzione di carattere prioritario agli interventi da attuare nelle zone riconosciute come particolarmente caratterizzate da fenomeni gravi di disagio giovanile nel campo della scolarizzazione, dell'inserimento lavorativo e sociale, della criminalità giovanile e della diffusione delle tossicodipendenze.

3. Alle spese necessarie per la realizzazione dei progetti da includere nel programma si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Qualora si prevedano spese maggiori, alla quantificazione delle medesime si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, terzo comma, lettera *d*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulla condizione giovanile nel paese, in cui è precisato lo stato di attuazione degli interventi previsti nel programma e sono indicate le iniziative legislative ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma medesimo con le relative priorità.

5. In casi di particolari gravità ed emergenza inerenti la condizione giovanile si procede ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. In applicazione dell'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Commissario del Governo nella Regione assicura unità di indirizzo e verifica l'azione amministrativa nell'attuazione del programma di cui al presente articolo.

ARTICOLO 9.

(Competenze delle regioni e delle province).

1. In armonia con il programma triennale di interventi di cui all'articolo 8, le regioni approvano, sentito il Consiglio regionale di cui all'articolo 3 un programma di interventi della regione in favore dei giovani. Il programma si articola in progetti di intervento riguardanti:

a) l'inserimento sociale dei giovani, l'associazionismo, il volontariato giovanile, lo sport e il tempo libero;

b) la formazione professionale e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

c) iniziative volte a favorire la piena utilizzazione e la migliore distribuzione nel territorio delle strutture scolastiche, ferme restando per le scuole statali, le procedure di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

d) valorizzazione e accessibilità al pubblico giovanile di musei e biblioteche di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile;

f) iniziative di competenza regionale nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 8.

2. Le province ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla raccolta dei dati concernenti la condizione giovanile alle relative elaborazioni e alla conseguente diffusione delle informazioni.

ARTICOLO 10.

(Copertura finanziaria).

1. Alla copertura delle spese necessarie per la presente legge si provvede, quanto a lire 5.000 milioni per il 1992 e lire 5.000 milioni per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando l'accantonamento « Interventi per le politiche giovanili ». Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto determina il contributo da erogare al Consiglio nazionale della gioventù e ripartisce tra le varie regioni le somme necessarie al funzionamento dei rispettivi Consigli.

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4221

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAVINO, PISICCHIO, BEVILACQUA, DI PRISCO, CAVERI,
VESCE, ARTIOLI, TAMINO, AMALFITANO, BERTOLI,
CAVICCHIOLI, GELPI**

Presentata il 28 settembre 1989

**Modifica dell'articolo 58 della Costituzione per
l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione
del Senato della Repubblica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Soltanto in Italia occorre aver compiuto 25 anni per votare al Senato.

Nel resto d'Europa, anche per la Camera Alta, dove c'è, si vota a 18 anni, salvo quando essa è non elettiva (Gran Bretagna) o non eletta direttamente, come in Irlanda, Francia e Paesi Bassi. Fa eccezione la Grecia, dove si vota a 20 anni.

A distanza di oltre 14 anni dalla legge 8 marzo 1975, n. 39, che abbassò la maggiore età da 21 a 18 anni, quest'altra peculiarità italiana stride in contrasto con l'immagine di un paese moderno alle soglie dell'Europa unita. Ma stride anche, paurosamente, con gli interessi e la dignità dei giovani compresi fra i 18 e i 25 anni. E con il dato che, abbassata la maggiore età, si è addirittura accresciuta

di altri tre anni la distanza temporale tra il conseguimento di questo requisito e l'esercizio del diritto di voto per il Senato.

Sicché, nel 1975, non soltanto si trascurò l'equità di una riduzione contestuale per le due Camere, ma si acui la sperequazione già inattuale.

Nell'ormai imminente 1992, alle soglie dell'Europa, l'Italia si trova ora ad affrontare questo problema in condizioni culturali migliori rispetto al 1975.

Si tratta, peraltro, non solo di riconoscere un diritto (che « non può essere limitato ... »), sancito dal terzo comma dell'articolo 48 della stessa Carta costituzionale; ma anche di prendere atto, sebbene con ritardo, del livello di maturità e del ruolo sociale conseguiti dai nostri giovani. E di considerare, finalmente in misura adeguata, l'arricchimento che ne de-

riverebbe alla dinamica democratica della nostra società.

Quanto alla questione relativa alla riduzione anche dell'età per l'elettorato passivo al Senato, crediamo sia necessario subordinarla al conseguimento dell'obiettivo pregiudizialmente posto con la presente proposta.

Nel 1975, quando si approvò la « nuova » maggiore età, non si procedette

oltre per fedeltà alla filosofia della intangibilità della Carta costituzionale.

Dopo che questa preclusione di principio è caduta, e che la Camera dei deputati ha costituito la Commissione d'inchiesta sulla condizione giovanile, diventa per un verso più attuale e per altro verso sempre più ineludibile il problema del pieno riconoscimento dell'elettorato attivo a tutti i cittadini della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

(Ampliamento dell'elettorato attivo).

1. Il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età ».